

1873 (massima), con nota di Dell'Anna Misurale, *La nuova giurisprudenza in materia di anatocismo: riflessioni critiche sul revirement della cassazione*; in *Giust. civ.*, 1999, I, 1301, con nota di Giacalone, *Illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari a debito dei clienti*; in *Giust. civ.*, 1999, I, 1585 (massima), con note di Costanza, *Anatocismo: la svolta della cassazione*, e di Moscuza, *L'anatocismo nel contratto di conto corrente ordinario e nel contratto di conto corrente bancario*; in *Mondo bancario*, 1999, fasc. 3, 37 (massima), con nota di Gallo, *Il nuovo orientamento della corte di cassazione sull'uso normativo della capitalizzazione trimestrale degli interessi*; in *Banca, borsa*, 1999, II, 389, con nota di Dolmetta e Perrone, *Risarcimento dei danni da inadempimento di obbligazioni di interessi e anatocismo*; in *Banca, borsa*, 1999, II, 649 (massima), con nota di Porzio, *Rilievi critici sulle recenti sentenze della cassazione in materia di anatocismo*; in *Fallimento*, 1999, 1230, con nota di Panzani; in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, 167, con nota di Ferro Luzzi, *Prime considerazioni a margine della sentenza della corte cassazione del 16 marzo 1999*, n. 2374, in tema di: *anatocismo, usi e conto corrente bancario*; in *Dir. banc.*, 1999, I, 257, con nota di Cabras, *Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*; in *Mondo bancario*, 1999, fasc. 4, 80 (massima), con nota di Sforza; Cass. 30 marzo 1999 n. 3096, in *Corr. giur.*, 1999, 561, con nota di Carbone, *Anatocismo e usi bancari: la cassazione ci ripensa*; Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507, in *Corr. giur.* 1999, 1485);

(b) con D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (art. 25), il Governo vanificava sostanzialmente le decisioni della S.C. ora richiamate, stabilendo che i criteri di capitalizzazione degli interessi dovevano essere stabiliti dal CICR, ma restando salva la validità delle clausole precedentemente stipulate;

(c) tale norma veniva letteralmente sommersa da una serqua di ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, la quale con sentenza 17 ottobre 2000, n. 425, in *Contratti*, 2000, 1000, nonché in *Corr. giur.*, 2000, 1453, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato art. 25 D.Lgs. n. 432/1999, in quanto la normativa delegante (art. 1, comma 5, l. n. 128/1998) aveva autorizzato il Governo all'emanazione di «disposizioni integrative e correttive» del testo unico bancario, ma non lo aveva affatto autorizzato a dettare una disciplina retroattiva e genericamente validante clausole nulle;

(d) la quarta e (allo stato) ultima tappa di questa storia è costituita da quella che un illustre autore, con riferimento ad altra vicenda, ha definito «l'anarchia del dopo-principio». Infatti, una volta caducato l'art. 25 D.Lgs. n. 432/1999, la giurisprudenza di merito ha seguito ben tre diversi orientamenti circa la validità del patto in questione (per un esame di tali orientamenti, si veda la nota in calce a Trib. Viterbo (ord.) 13 dicembre 2000, in questa *Rivista*, 2001, 352-353).

La sentenza qui in rassegna aderisce all'orientamento indubbiamente maggioritario (che ritiene nullo il patto di capitalizzazione trimestrale); per l'opinione contraria si vedano invece Trib. Monza, 2 ottobre 2000, in *Contratti*, 2001, 381; Trib. Firenze, 9 gennaio 2001, *ivi*, 2001, 596; Trib. Vercelli, 9 febbraio 2001, *ivi*, 2001, 596).

Si ricordi infine che, di recente, il tribunale di Roma ha ritenuto abusiva, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi soltanto in favore della banca, e ne ha inibito l'uso all'ABI (Trib. Roma, 21 gennaio 2000, in questa *Rivista*, 2000, 430).